

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO

**AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE
PER LA REGOLAZIONE E IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

S T A T U T O

INDICE

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

- Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA
- Art. 2 - DURATA E SEDE
- Art. 3 - FUNZIONI E ATTIVITA'
- Art. 4 - INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO
- Art. 5 - POTERE SOSTITUTIVO DELLA PROVINCIA

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

- Art. 6 - ORGANI DELL'AZIENDA
- Art. 7 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 8 - CESSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE
- Art. 9 - COMPETENZE E RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 11 - PRESIDENTE
- Art. 12 - NOMINA DEL DIRETTORE
- Art. 13 - COMPITI DEL DIRETTORE
- Art. 14 - ORGANO DI REVISIONE

TITOLO III – RISORSE UMANE

- Art. 15 - RAPPORTI DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

TITOLO IV – PATRIMONIO

- Art. 16 - CAPITALE DI DOTAZIONE E PATRIMONIO
- Art. 17 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER INVESTIMENTI
- Art. 18 - CESSAZIONE

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 19 - PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI
- Art. 20 - BILANCIO DI PREVISIONE
- Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO
- Art. 22 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- Art. 23 - CONTROLLI INTERNI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA
- Art. 25 - DECORRENZA E NORME FINALI

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. L'Azienda Speciale della Provincia di Lecco denominata "Ufficio d'Ambito di Lecco" è costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 27 dicembre 2010, n. 21.
2. L'Azienda, ente strumentale della Provincia di Lecco, è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale.
3. L'Azienda, che non persegue finalità di lucro, ha natura di ente pubblico non economico e uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza.
4. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 2 – DURATA E SEDE

1. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato e ha sede legale in Lecco.

Art. 3 – FUNZIONI E ATTIVITA'

1. L'Azienda esercita le funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco affidate alle autorità di ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'ente responsabile dell'ATO dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
2. L'Azienda, per le attività di cui all'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003, fornisce supporto segretariale e organizzativo alla Conferenza dei Comuni.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda, nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo, nonché della normativa vigente in materia, può stipulare intese, accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici e privati e partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei medesimi fini.

Art. 4 – INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Consiglio Provinciale determina le linee generali di indirizzo a cui l'Azienda deve attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni e approva, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, gli atti fondamentali.
2. La vigilanza sulle attività aziendali finalizzata alla verifica della corretta esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale ai sensi del presente articolo è svolta dal Presidente della Provincia o da un Assessore da esso delegato.

3. Nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda, il Presidente della Provincia riferisce al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
4. Il Presidente dell'Azienda è tenuto a riferire direttamente al Consiglio Provinciale o alla competente Commissione Consiliare qualora tali organismi necessitino di informazioni in merito all'attività complessiva dell'Azienda.
5. In attuazione dei compiti di vigilanza sopra indicati, il Presidente della Provincia si riserva di accertare in ogni tempo, anche con accesso "in loco" e con ispezione dei libri contabili e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo all'Azienda in esecuzione e in dipendenza dei compiti affidati.
6. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente della Provincia accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, ovvero provvede direttamente ai sensi del successivo articolo.

Art. 5 – POTERE SOSTITUTIVO DELLA PROVINCIA

1. La Provincia, nel rispetto del principio di leale collaborazione e con specifico riferimento alle funzioni e attività svolte dall'Azienda ai sensi della L.R. n. 26/2003, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge da parte dell'Azienda.
2. A tal fine il Presidente della Provincia, riscontrata l'inattività, assegna un termine perentorio entro il quale l'Ufficio d'Ambito deve provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Provincia, previa comunicazione al Consiglio Provinciale e alla Conferenza dei Comuni, nomina un Dirigente della Provincia affinché provveda a compiere gli atti rispetto ai quali l'Azienda è inadempiente.

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 6 - ORGANI DELL'AZIENDA

1. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

Art. 7 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto complessivamente da cinque membri, nominati dal Presidente della Provincia sulla base della normativa vigente e degli indirizzi definiti dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, garantendo pluralità nella rappresentanza territoriale dell'ATO.
2. Quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati al Presidente della Provincia dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO, ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis, della L.R. 26/2003, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia.

3. Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo in via sostitutiva quattro membri tra i sindaci o gli amministratori locali eletti nei comuni appartenenti all'ATO, nel rispetto delle fasce demografiche previste dal Regolamento della Conferenza dei Comuni.
4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che lo ha nominato e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui nomina deve avvenire entro tre mesi dall'insediamento del Presidente della Provincia.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di cui al precedente comma, è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Durante il periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
6. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere provinciale, che non incorrano nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 267/2000, allo Statuto della Provincia di Lecco e agli indirizzi generali definiti dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.
7. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda o che si trovino in situazioni che possano determinare un conflitto di interessi nell'assolvimento delle proprie funzioni, nonché i legali rappresentanti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO. Tale incompatibilità si estende alle società controllate da tali società o ad esse collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
8. Il divieto di cui al comma 6 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore delle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO.

Art. 8 – CESSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE

1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto, nei casi previsti dalla legge e, limitatamente ai componenti designati dalla Conferenza dei Comuni, alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento della designazione da parte della Conferenza.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, nel caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Consiglio e, in ogni caso, qualora risultino assenti ingiustificati a oltre la metà delle sedute tenute in un anno. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare al Presidente della Provincia, entro 10 giorni dal loro insorgere, le condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate. Tale comunicazione deve essere inviata anche all'interessato affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni, le proprie osservazioni al Presidente della Provincia, che si pronuncia nei successivi 15 giorni.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati direttamente dal Presidente della Provincia possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente stesso ai sensi di legge e del presente Statuto. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della Provincia su designazione della Conferenza dei Comuni possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente solo previa deliberazione conforme della Conferenza, che deve contemporaneamente indicare il nominativo o i nominativi dei nuovi componenti da sostituire. In caso di revoca per evidente contrasto con le linee generali di indirizzo dettate dal Consiglio Provinciale ai sensi del comma 1 dell'art. 4, il Consigliere revocato non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria.
5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di evidente contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali, di reiterata inattività nel compimento di atti di competenza, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione provinciale o dell'Azienda medesima, di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, ovvero nei casi di sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 7, non risolta entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato in sede di contestazione, il Presidente della Provincia scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale e alla Conferenza dei Comuni.
6. Alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio provvede, entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'evento, il Presidente della Provincia, con le modalità previste dal presente Statuto.
7. La Conferenza dei Comuni provvede alla designazione dei propri rappresentanti entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia o comunque quando venga a conoscenza della vacanza.
8. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

9. Qualora, alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia che li ha nominati, decadano anche tutti i Consiglieri designati dalla Conferenza dei Comuni ai sensi del comma 1, tali Consiglieri si intendono prorogati per i termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7.

Art. 9 - COMPETENZE E RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a) il bilancio di previsione annuale;
 - b) il piano-programma;
 - c) il bilancio di previsione pluriennale;
 - d) il bilancio di esercizio.
2. Gli atti fondamentali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Provinciale entro 30 giorni dalla loro trasmissione.
3. Sono altresì sottoposte alla approvazione del Consiglio Provinciale, qualora non siano previste nel piano-programma annuale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione inerenti:
 - a) la partecipazione a società di capitali, enti, consorzi e società cooperative ed eventuali modificazioni;
 - b) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali su beni immobili eventualmente dati in dotazione;
 - c) l'assunzione di debiti a medio e lungo termine.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone alla approvazione del Consiglio Provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003, del parere della Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le seguenti materie:
 - a) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, inclusi la scelta del modello gestionale e le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - b) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 - c) la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la sua articolazione;
 - d) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006.
5. Compete al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di tutti gli atti di attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare, regolare e controllare la gestione del servizio idrico integrato che discendano dagli atti approvati dal Consiglio Provinciale ai sensi del comma 4, e di tutti gli atti che non siano espressamente riservati dal presente Statuto al Consiglio Provinciale, al Presidente e al Direttore.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) delibera i criteri di selezione, la nomina, il compenso, la valutazione e la revoca del Direttore;
 - b) definisce la dotazione organica e la struttura organizzativa dell'ente, su proposta del Direttore;
 - c) approva i regolamenti, anche ad efficacia interna;
 - d) delibera in merito alla costituzione o alla resistenza in giudizio;
 - e) ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - f) formula la proposta di modifica dello Statuto da sottoporre alla approvazione del Consiglio Provinciale;
 - g) relaziona con periodicità semestrale al Presidente della Provincia in merito alle attività svolte e alle principali problematiche riscontrate.
7. Il Consiglio di Amministrazione determina, su proposta del Direttore, l'indirizzo gestionale e amministrativo dell'Azienda, vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui è affidata la gestione del servizio idrico integrato e verifica il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse di enti ed utenti.
8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri e al Direttore.
9. I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili collegialmente e singolarmente delle decisioni assunte e delle omissioni conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che abbiano manifestato a verbale il proprio dissenso. Di tale dissenso deve essere data tempestiva comunicazione scritta all'Organo di Revisione nonché al Presidente della Provincia.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Art. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai Consiglieri e, per conoscenza, all'Organo di Revisione e al Presidente della Provincia almeno 5 giorni prima della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici.
2. Le sedute, che si svolgono presso la sede legale o in altro luogo della provincia di Lecco indicato nell'avviso di convocazione, non sono pubbliche.
3. In casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore ai 5 giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza. Non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche su richiesta scritta di tre consiglieri, dell'Organo di Revisione o del Presidente della Provincia. In tal caso la riunione ha luogo entro 7 giorni dalla richiesta e, in caso di inerzia, alla convocazione provvede il Presidente della Provincia.
5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti tutti i Consiglieri e se questi concordano all'unanimità, da verbalizzare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio. Il Direttore deve essere altresì presente. In ordine alle decisioni assunte dal Consiglio ai sensi del presente comma il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve informare tempestivamente l'Organo di Revisione e il Presidente della Provincia.
6. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, il Direttore.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare persone estranee al Consiglio per acquisire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile. Al momento del voto tali invitati devono comunque essere allontanati.
8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Gli astenuti sono computati fra i presenti ma non nel numero dei votanti.
10. Ciascun Consigliere ha diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto.
11. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e i relativi atti deliberativi sono redatti dal Direttore o, in caso di sua assenza, da un dipendente dallo stesso incaricato e, in caso di suo impedimento, da un Consigliere indicato dal Presidente con funzioni di segretario.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
13. Le deliberazioni aventi per oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.
14. Agli atti sottoposti alla approvazione del Consiglio Provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono sottoposte alla approvazione del Consiglio Provinciale sono immediatamente esecutive.

Art. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato, contestualmente agli altri membri, dal Presidente della Provincia e ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento dell'Azienda, riferendone periodicamente al Presidente della Provincia;
 - c) adotta, in caso di necessità e urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro 30 giorni, con esclusione dei provvedimenti sottoposti alla approvazione del Consiglio Provinciale e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
 - d) riferisce tempestivamente al Presidente della Provincia su:
 - l'assunzione di spese che comportino uno scostamento significativo rispetto al bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - la presenza di difficili situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;
 - e) esegue gli incarichi secondo le deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) rappresenta l'Azienda in giudizio;
 - g) stipula il contratto di lavoro del Direttore e nomina gli eventuali altri dirigenti, stabilendone il compenso;
 - h) provvede alla convocazione della Conferenza dei Comuni dell'ATO per l'elezione del Presidente nei casi, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento della Conferenza stessa.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, che viene nominato dal Presidente della Provincia tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Art. 12 - NOMINA DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente di enti locali nonché di documentate capacità manageriali e relazionali acquisite, preferibilmente, nei settori di attività dell'Azienda e nel contesto di pubbliche amministrazioni.
2. Non possono ricoprire la carica di Direttore coloro che sono in lite con l'Azienda o che si trovino in situazioni che possano determinare un conflitto di interessi nell'assolvimento delle proprie funzioni, nonché i legali rappresentanti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco.
3. Il divieto di cui al comma 2 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o

collaborazione in favore delle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO.

4. Le procedure per la selezione ad evidenza pubblica del Direttore vengono definite dal Consiglio di Amministrazione e devono comunque prevedere la pubblicazione, sul sito web dell'Azienda e della Provincia di Lecco e su un quotidiano locale e regionale, di apposito avviso con invito alla presentazione di candidature.
5. Il Direttore è nominato per un periodo minimo di 3 anni e per un periodo massimo di 5 anni. Il rapporto di lavoro viene disciplinato da un contratto di diritto pubblico ovvero, previa motivazione, di diritto privato.
6. In ogni caso il trattamento economico è definito sulla base del contratto collettivo per i dipendenti o per i dirigenti del comparto enti locali, è stabilito nel provvedimento di assunzione e può essere integrato, con provvedimento motivato, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio aziendale.
7. Il trattamento normativo è analogo a quello previsto per i dipendenti o per i dirigenti a tempo indeterminato, ove compatibile.
8. La risoluzione del rapporto e il recesso avvengono nei casi e con le modalità previsti dalla legge, dal regolamento e dal contratto.
9. Tre mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di Amministrazione delibera circa la conferma o meno del Direttore in carica. Non trova applicazione l'ipotesi di rinnovo tacito di cui all'art. 35 comma 1 del D.P.R. 902/1986.
10. Qualora il Consiglio di Amministrazione non riconfermi il Direttore in carica, lo stesso è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno di scadenza dell'incarico. Durante il periodo in cui è prorogato il Direttore può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
11. Qualora dovessero decorrere anche i 45 giorni di proroga senza che il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto a incaricare un nuovo Direttore, al fine di garantire il normale funzionamento dell'Azienda il Presidente della Provincia provvede alla nomina del Direttore affidando il relativo incarico, in via transitoria, a un Dirigente della Provincia che rimarrà in carica, con pienezza di poteri, sino alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del nuovo Direttore.
12. La carica di Direttore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero-professionale. Il Direttore non può accettare incarichi, anche temporanei, di

carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.

13. Nei casi di temporanea vacanza del Direttore o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente alcune funzioni a dipendenti dell'Azienda di categoria apicale.

Art. 13 - COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è l'organo preposto alla organizzazione e alla gestione dell'Azienda e opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare, il Direttore:
 - a) è il Datore di Lavoro dell'Azienda ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) recluta, gestisce e organizza il personale dell'Azienda;
 - c) presiede le gare e stipula tutti i contratti, inclusi quelli di lavoro;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti ad efficacia interna;
 - e) dirige e coordina l'andamento gestionale e le attività tecnico-amministrative;
 - f) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'azienda;
 - g) formula proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprime, su richiesta, il proprio parere sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - h) sottopone al Consiglio di Amministrazione il piano-programma, il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio, l'assetto organizzativo dell'Azienda e il piano d'ambito;
 - i) istruisce e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui svolge le attività di segretario;
 - j) ha il potere di firma sui conti bancari e postali intestati all'Azienda, che può delegare ad altro funzionario apicale;
 - k) assegna gli incarichi professionali;
 - l) firma la corrispondenza, i documenti contabili e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - m) assume i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
 - n) fatta salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241/1990, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda;
 - o) può affidare a titolari di posizioni organizzative l'incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi. In tal caso, può delegare parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti connessi;

- p) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore supporta altresì il Presidente della Conferenza dei Comuni, svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione.

Art. 14 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di Revisione è costituito dal Collegio dei Revisori della Provincia di Lecco.
2. L'Organo di Revisione esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda. In particolare, compete all'Organo di Revisione:
 - a) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell'Azienda;
 - c) partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto;
 - e) attestare, nella relazione del bilancio di esercizio, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti ai criteri di cui agli articoli 2426 e seguenti del Codice Civile, nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili.
3. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia.

TITOLO III – RISORSE UMANE

Art. 15 - RAPPORTI DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Al personale dipendente dell'Azienda, da reclutarsi nel rispetto dei principi del D.Lgs. 165/2001, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto degli enti locali.
2. Nel reclutamento del personale l'Azienda si può avvalere di altre procedure e forme contrattuali previste dalle normative vigenti in materia, incluso il ricorso a forme contrattuali flessibili.
3. I dipendenti dell'Azienda non possono esercitare alcuna professione, impiego nel commercio o nell'industria nonché ogni altro incarico retribuito che non sia stato espressamente autorizzato dal Direttore.
4. Nella gestione delle risorse umane l'Azienda promuove l'aggiornamento e la formazione professionale del personale.

TITOLO IV – PATRIMONIO

Art. 16 – CAPITALE DI DOTAZIONE E PATRIMONIO

1. Il capitale di dotazione iniziale dell'Azienda è costituito dal conferimento di risorse a ciò destinate da parte dell'Autorità d'Ambito di Lecco.
2. La Provincia può assegnare all'Azienda beni a titolo di comodato d'uso in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
3. Per i beni ricevuti in uso dalla Provincia sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono di competenza della Provincia.
4. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili, con destinazione d'uso vincolata, e mobili conferiti dalla Provincia all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente, ovvero ad essa conferiti tramite donazioni o altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi. Ogni bene deve essere esclusivamente finalizzato al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 17 – SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER INVESTIMENTI

1. I costi di funzionamento dell'Azienda non compensati da ricavi propri trovano copertura, nella misura consentita dalla legge, da quota della tariffa del servizio idrico integrato.
2. La Provincia provvede alla copertura degli eventuali costi non coperti da tariffa o da altri ricavi, definendo preventivamente il limite dell'eventuale trasferimento finanziario annuale in conto gestione a favore dell'Azienda.
3. Tra i costi di funzionamento sono inclusi quelli eventualmente derivanti dal supporto organizzativo assicurato alla Conferenza dei Comuni.
4. Per il finanziamento degli investimenti l'Azienda provvede:
 - a) con i fondi appositamente accantonati;
 - b) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dalla Provincia e con altri contributi straordinari;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, della UE e degli enti pubblici;
 - d) con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentite dalla legge.

Art. 18 – CESSAZIONE

1. La cessazione dell'Azienda può avvenire o per disposizione di legge o per deliberazione del Consiglio Provinciale che, nei casi previsti da sopravvenute disposizioni di legge, dispone lo scioglimento dell'Azienda o la sua trasformazione.

2. In caso di estinzione, la liquidazione dell'Azienda viene affidata ad un Liquidatore nominato dal Presidente della Provincia e compiuta nel termine fissato dalla legge o dal Consiglio Provinciale.
3. Il Liquidatore incaricato forma lo stato attivo e passivo dell'Azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone per l'approvazione al Presidente della Provincia, corredandolo di una relazione esplicativa.
4. A far data dal suo incarico, il Liquidatore subentra nei compiti svolti in precedenza dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore dell'Azienda; cura la gestione ordinaria senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'eventuale alienazione dei beni.
5. Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti dell'Azienda vengono depositati e conservati agli atti della Provincia.
6. In caso di scioglimento dell'Azienda con conseguente riacquisizione delle attività e dei servizi da parte della Provincia di Lecco o in caso di eventuale cessazione dell'attività, l'Amministrazione Provinciale garantisce la ricostituzione del rapporto di lavoro esclusivamente dei dipendenti trasferiti all'Azienda dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Lecco. Ai lavoratori sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo e alla posizione economica acquisito nell'Azienda Speciale, fino al riassorbimento.

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 19 – PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
2. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
4. L'Azienda tiene le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle attività dell'Organo di Revisione.
5. La tenuta delle scritture contabili è disciplinata dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Le scritture contabili devono consentire:

- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei prospetti periodici di cui alla normativa vigente in materia;
- c) la rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Azienda e la Provincia relativi all'esercizio.

Art. 20 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. Di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio economico annuale di previsione dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.
2. Al bilancio di previsione devono essere allegati:
 - a) il piano-programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) la relazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il bilancio di previsione adottato è trasmesso, di norma, entro il 15 novembre di ogni anno alla Provincia per la sua approvazione, corredato dalla relazione dell'Organo di Revisione.
4. Il piano-programma è redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia e contiene:
 - a) le attività programmate per l'esercizio successivo;
 - b) le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane.
5. Il bilancio pluriennale di previsione ha valenza triennale ed è costituito dalla previsione dei costi da sostenersi per il raggiungimento degli obiettivi programmati e dei ricavi previsti.
6. La Provincia provvede all'approvazione del bilancio di previsione in coincidenza con l'approvazione del bilancio della Provincia di Lecco e comunque non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente e lo trasmette all'Organo di Revisione per la relazione di sua competenza.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo devono essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.

4. Nella relazione illustrativa del bilancio di esercizio il Direttore dovrà indicare, fra l'altro, le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 giorni successivi alla Provincia, la quale provvede alla sua approvazione.
6. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione della Provincia in sede di approvazione del conto, nell'ordine:
 - a) al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
 - b) alla costituzione o all'incremento delle riserve del patrimonio netto;
 - c) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - d) al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali nell'entità prevista dal piano-programma;
 - e) alla diminuzione della quota delle spese poste a carico della tariffa del servizio idrico integrato;
 - f) alla Provincia, se ha trasferito risorse proprie nel corso dell'esercizio e nei limiti dei risparmi conseguiti sulle spese finanziate.

Art. 22 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
2. L'Azienda individua la qualità, unitamente all'elemento economico, quale valore qualificante la valutazione delle prestazioni richieste.
3. L'Azienda può aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip spa e dalla Centrale di Committenza Regionale.

Art. 23 - CONTROLLI INTERNI

1. Nell'esercizio dei poteri di controllo, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici dell'Azienda, tramite il Direttore, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del loro mandato.
2. L'Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante e approfondito controllo sulla gestione al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/risultati.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Ai sensi della L.R. 21/2010, l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Autorità d'Ambito di Lecco.
2. La Provincia di Lecco subentra nei rapporti di lavoro facenti capo all'Autorità d'Ambito di Lecco e li trasferisce all'Azienda garantendo la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento.
3. Nelle more della nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, il Presidente della Provincia ne affida l'incarico, in via transitoria, a un Dirigente della Provincia.
4. Sino a diverse autonome determinazioni dell'Azienda si intendono vigenti, per quanto compatibili, i regolamenti di organizzazione e le determinazioni a valenza interna assunti dall'Autorità d'Ambito di Lecco.

Art. 25 – DECORRENZA E NORME FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione della relativa deliberazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per le aziende speciali e, in considerazione della natura di ente pubblico non economico dell'Azienda, le norme del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990.